

## **CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA**

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

**Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**  
(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

### **Determina del Vice Direttore Generale n. 87 del 27 maggio 2020**

Oggetto: Lavori di adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro da eseguire all'interno del comprensorio consortile nei territori attraversati della condotta idrica nei territori dei Comuni di Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Milena, Campofranco, Sutera e Mussomeli. Codice CUP J12B1800072002 CIG 8033256490 – Anticipazione 20% prezzo d'appalto -

### **IL VICE DIRETTORE GENERALE**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette (27) del mese di maggio nella sede territoriale di Caltanissetta del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in via Boccaccio,16 la sottoscritta d.ssa Maria Vitale, Vice Direttore Generale;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014 n. 5;

VISTO l'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 che prevede l'istituzione del Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 art. 13 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 – Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo del Regolamento di Organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, art. 13;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione del Consorzio si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 7 del 3 novembre 2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle "Linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili degli Istituti Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale" in base al quale viene stabilito che il Direttore generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2020 il periodo transitorio già istituito con la citata deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017;

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale del Consorzio prot. n. 219 del 10 novembre 2017;

VISTA la nota prot. 29611 del 7 maggio 2020 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale- Servizio IV - ha autorizzato ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la gestione provvisoria fino al 31.05.2020;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro da eseguire all'interno del comprensorio consortile nei territori attraversati della condotta idrica nei territori dei Comuni di Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Milena, Campofranco, Sutera e Mussomeli stipulato in data 3 febbraio 2020 con l'impresa Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. con sede legale in Gela, per l'importo complessivo di

€ 99.443,20 di cui € 90.903,68 per lavori ed € 8.539,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la nota del 13 maggio 2020 acquisita in pari data al prot. n. 782, con la quale la suddetta impresa ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016

ATTESO che l'art. 35 avanti citato stabilisce che *“sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;*

RILEVATO che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e che sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

VISTA la polizza fideiussoria n. 2020/5/2558553 emessa dalla Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Gela dell'importo di € 20.522,20 a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148/2017 convertito con la

L.n. 172 del 4 dicembre 2017, il quale stabilisce che gli enti pubblici economici acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il 1° certificato di pagamento dell'anticipazione di che trattasi compilato dal R.U.P. in data 20 maggio 2020 dell'importo di € 19.888,64 oltre € 4.375,50 per I.V.A e quindi complessivamente di € 24.264,14;

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL 2 marzo 2020 con esito regolare;

RITENUTO di potere procedere alla liquidazione in favore della ditta Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l.

#### DETERMINA

PRENDERE ATTO del 1° certificato di pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro da eseguire all'interno del comprensorio consortile nei territori attraversati della condotta idrica nei territori dei Comuni di Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Milena, Campofranco, Sutura e Mussomeli, ai sensi dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, compilato dal R.U.P. in data 20 maggio 2020 dell'importo di € 19.888,64 oltre € 4.375,50 per I.V.A e quindi complessivamente di € 24.264,14;

LIQUIDARE, all'Impresa appaltatrice Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. con sede legale in Gela, l'anticipazione di che trattasi, pari a € 19.888,64

DISPORRE il versamento dell'I.V.A. pari ad € 4.375,50 all'Erario;

IMPUTARE la spesa complessiva di € 24.264,14 al cap. 1390 del bilancio corrente esercizio.

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**

**(d.ssa Maria Vitale)**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**(D.ssa Cettina Scannella)**

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del  
Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica  
Sicilia Occidentale – il giorno 29 maggio 2020

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**

( d.ssa Maria Vitale)